

*Responsabilità estesa del
produttore: Principi generali
Registro AEE*

Antonella Angelosante Bruno, Ecocerved

21 novembre 2023

Contenuti della sessione

- Contesto normativo per i Regimi di Responsabilità Estesa del Produttore
- Cosa si intende per Responsabilità estesa del produttore
- Modalità e strumenti per adempiere agli obblighi di Responsabilità estesa del produttore
- Ruolo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Sistema Camerale
- Regimi esistenti - RAEE





D. Lgs. 116/2020* che ha modificato il D.lgs. 152/2006

*ulteriormente modificato con D. Lgs. 213/2022 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116

- ➔ introducendo la definizione di “regime di Responsabilità estesa del produttore”
- ➔ rivedendo la Responsabilità estesa del produttore

I **produttori** sono chiamati a gestire il fine vita dei prodotti da loro stessi immessi sul mercato, attraverso una *responsabilità finanziaria o una responsabilità finanziaria e organizzativa*, che può essere attuata in forma individuale o collettiva.

Attraverso quali modalità e con quali strumenti?



UNIONCAMERE



CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA



A livello Europeo

Le modifiche introdotte nelle diverse Direttive Europee, in particolare nella Direttiva 851/2018, sono finalizzate a creare un nuovo modello economico **uniforme** -> **MODELLO CIRCOLARE**



Misure che si pongono come obiettivo la prevenzione della produzione dei rifiuti, il riciclaggio, la simbiosi industriale, il recupero e quindi la riduzione dello smaltimento



Si parla di:

- ✓ Eco-progettazione, processi di produzione, modelli di consumo, gestione dei rifiuti, mercato delle materie prime secondarie, riutilizzo dell'acqua, innovazione e investimenti, monitoraggio, settori prioritari (come plastica, inerti, rifiuti alimentari, biomasse, materie prime critiche).



UNIONCAMERE



CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA



A livello Nazionale

*modificato con successivo D. Lgs. 213/2022 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116

Con D. Lgs. 116/2020* viene modificato ed integrato il D.lgs. 152/2006

- *sostituito l'art. 178 bis – Responsabilità Estesa del Produttore*
 - *introdotto l'art. 178 ter – Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore*
-
- ✓ Predisposizione di decreti futuri per l'istituzione di *Regimi di Responsabilità Estesa del Produttore*
 - ✓ Resta la **responsabilità della gestione dei rifiuti**, come pure la **disciplina della EPR** indicata a partire dall'art. 217 (imballaggi e altre particolari categorie di rifiuti)
 - ✓ I sistemi collettivi **istituiti prima dell'entrata in vigore** del decreto si conformano ai principi e criteri della nuova EPR entro il **5 gennaio 2023** (art. 237, comma 9)
 - ✓ I **requisiti generali minimi** da rispettare in materia di EPR, così come anticipati dai «considerando» della direttiva europea
 - ✓ Le misure poste a carico di coloro che sono soggetti a EPR



Responsabilità estesa del produttore

I **regimi di responsabilità estesa del produttore** sono volti ad assicurare che ai **produttori di prodotti** spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di recupero o di smaltimento.

Vuol dire che i produttori «pagano» per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto che hanno immesso sul mercato quando questo esaurisce la sua funzione.

Es. Apple/Samsung/Xiaomi... si assume la responsabilità e i costi per fare in modo che lo smartphone non più utilizzabile sia raccolto e trattato in maniera corretta.





Direttiva 851/2018 art. 3 punto 21

«regime di responsabilità estesa del produttore», una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

D.lgs. 152/2006 art. 183 comma 1 lett. g-bis

«regime di responsabilità estesa del produttore», le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

La EPR esiste quindi già prima che il bene divenga rifiuto.



UNIONCAMERE



CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA

Chi è il Produttore

«**Produttore del prodotto**» qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente **sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti** (art. 183 comma 1 lett. g del D.lgs. 152/2006).

Il termine produttore non è quindi riferito solo a colui che produce (ad es. in Italia nessuno produce pile o televisori)...

...ma va preso in considerazione il concetto di immissione sul mercato (compresa anche l'importazione).

Quando compriamo prodotti da Paesi Extra Europei molto spesso siamo noi i produttori, in quanto immettiamo sul mercato i prodotti per i quali il produttore, in questo caso, non ha pagato alcun «importo» ma che, alla fine della loro vita, causeranno un costo che dovrà essere coperto in parte da noi cittadini e in parte dai produttori nazionali.



Eco-Progettazione

I requisiti generali minimi dovrebbero incentivare i produttori, al momento della **progettazione** dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità e della presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione.

Scopo?

- ridurre gli impatti ambientali
- ridurre la produzione di rifiuti **durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti.**

Come?

Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti **all'uso multiplo**, contenenti **materiali riciclati**, tecnicamente **durevoli** e facilmente **riparabili** e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere **preparati per il riutilizzo e riciclati** per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti (art. 178-bis, comma 3).

Se il produttore paga per trattare il prodotto a fine vita, allora forse gli conviene progettarlo in modo che il trattamento sia più facile e che tutti coloro che lo trattano siano informati su come farlo.



Forme di gestione

Per adempiere agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, i produttori dei prodotti si organizzano con **forme di gestione**:

- Individuali
- Collettive



Oltre alla produzione...

- Raccogliere i rifiuti dai punti di raccolta oppure contribuire alla raccolta differenziata
- Gestire (recupero, cernita, trattamento e smaltimento) i rifiuti

...affinchè questo sia reso possibile su tutto il territorio nazionale, i **produttori delegano altre organizzazioni** alla gestione dei rifiuti che derivano dai loro prodotti.



UNIONCAMERE



CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA

Cosa devono garantire i sistemi collettivi

- **garantire la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti sull'intero anno**, anche se gli obiettivi generali e specifici ad essi applicabili sono conseguiti (es. pneumatici)
- **non dovrebbero inoltre limitare tali servizi in termini di zona geografica**, prodotti e materiali contemplati ai luoghi in cui la raccolta e il trattamento dei rifiuti sono più redditizi (più facile raccogliere a Milano che in montagna)



Requisiti generali minimi di un Regime EPR

- a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;
- b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti;
- c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti (tramite il Registro);
- d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;
- e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.

I regimi EPR assicurano...

- a) copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;
- b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;
- c) meccanismi adeguati di auto sorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti per valutare:
 - la gestione finanziaria;
 - la qualità dei dati raccolti e comunicati;
- d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:
 - proprietà e membri;
 - contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;
 - procedura di selezione dei gestori di rifiuti.



Contributo finanziario

I requisiti generali minimi dovrebbero contribuire a «internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto»

Contributi finanziari versati dai produttori di prodotti in adempimento agli obblighi EPR coprono:

- costi della **raccolta differenziata di rifiuti** e del loro successivo trasporto
- costi della **cernita e del trattamento**
- costi necessari a raggiungere gli **obiettivi di gestione dei rifiuti**
- costi di una **congrua informazione** agli utilizzatori e ai detentori di rifiuti
- costi della **raccolta e comunicazione dei dati**

Apple, Samsung, Ferrarelle quando definiscono i costi di vendita del prodotto inseriscono anche il costo del trattamento del rifiuto che dal prodotto ne deriva



UNIONCAMERE



CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA

Interessi contrastanti

I produttori
vogliono pagare di
meno



Chi tratta i
rifiuti derivanti
dai prodotti
vuole
guadagnare di
più

I requisiti generali minimi dovrebbero limitare le possibilità che emergano conflitti di interesse tra le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi e i gestori di rifiuti ai quali tali organizzazioni fanno ricorso.



UNIONCAMERE



CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA

Ruolo MASE: Vigilanza e controllo

L'art. 178-ter del D.lgs. 152/2006 affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la funzione di **vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi** **EPR** (comma 6) attraverso l'istituzione del «Registro nazionale dei produttori» (comma 7).

raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e **ne verifica la correttezza e la provenienza**

analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie

analizza la determinazione del **contributo ambientale**

controlla il **raggiungimento degli obiettivi** previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione

Con successivo **decreto** del MASE dovranno essere definite le modalità di vigilanza e controllo nonché le modalità di iscrizione e di comunicazione delle informazioni al Registro nazionale



Registro nazionale dei Produttori

- i dati relativi **all'immesso sul mercato** nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi;
- i **sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi**, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto;
- **entro il 31 maggio** di ogni anno **il bilancio** in caso di sistemi collettivi, il **rendiconto dell'attività di gestione** in caso di sistemi individuali;
- **entro il 31 maggio** di ogni anno una **relazione sulla gestione relativa all'anno precedente** contenente gli **obiettivi raggiunti** ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, **le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione**, inclusa la prevenzione, **i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale**;
- **entro il 30 settembre** di ogni anno un **piano specifico di prevenzione e gestione** relativo all'anno successivo;
- **entro il 31 maggio** di ogni anno **l'entità del contributo ambientale** per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.



Ruolo del Sistema Camerale

Le Camere di Commercio costituiscono un importante punto di riferimento per **le imprese** e per i settori produttivi che sono **al centro dei Regimi EPR**

Requisiti generali

sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dello Stato membro dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e i dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti

trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine e dimensione, senza imporre un onere regolamentare sproporzionato sui produttori, comprese le PMI, di piccole quantità di prodotti

Funzioni amministrative e promozionali

*... Tenuta registri
Supporto organizzativo e assistenza alle PMI
Formazione e informazione
Accompagnamento della crescita delle economie territoriali...*

Funzioni di regolazione del mercato



UNIONCAMERE




CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA


Fattori che favoriscono il successo di un EPR



Ampia copertura geografica dei punti di raccolta




Sorveglianza e trasparenza



LEGAL COMPLIANCE

Obiettivi normativi



Contributo proporzionato ed equo da parte dei produttori associati



Forti attività di sensibilizzazione dei consumatori



Promozione di metodi sostenibili



UNIONCAMERE



CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA

Quali sono i regimi istituiti?

1. *Imballaggi* -> Direttiva 94/62/CE, recepita all'art. 221 del D.lgs. 152/2006
 2. *RAEE* -> Direttiva 2012/19/CE recepita con il D.lgs. 49/2014
 3. *Pile e accumulatori* -> *Direttiva 2006/66/CE recepita con il D.lgs. 188/2008*
 4. *Pneumatici fuori uso* -> Decreto 182/2019 che recepisce quanto indicato all'art. 228 del D.lgs. 152/2006
 5. *Veicoli fuori uso* -> Direttiva 2000/53/CE recepita con il D.lgs. 209/2003
-
6. *Oli minerali* -> istituito il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (nato come Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati), D.M. 7 novembre 2017
 7. *Oli e grassi animali e vegetali* -> istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, l'art. 233 del D.lgs. 152/2006
 8. *Polietilene* -> istituito il Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, art. 234 del D.lgs. 152/2006





Ad esempio...

Raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta e di recupero/riciclo dei RAEE

I produttori degli AEE si ripartiscono il relativo onere sulla base della rispettiva quota – in peso – dei prodotti immessi nel mercato.

L'obbligo primario ricade in capo ai produttori di AEE, che sono tenuti a conseguire gli obiettivi minimi di recupero indicati dal legislatore e a versare il contributo necessario per adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto.

I produttori adempiono ai propri obblighi mediante **sistemi di gestione individuali o collettivi**, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

I produttori devono **isciversi al Registro Nazionale** dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE



Istituzione e scopo

Con il d.lgs. 25 settembre 2007, n. 185 è stato istituito il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE

Garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie:

- *a verificare il rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 49/2014 e il corretto trattamento dei RAEE*
- *a consentire la definizione delle quote di mercato dei produttori*

Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale i produttori prima che inizino ad operare nel territorio italiano

Il produttore di AEE può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione al Registro presso la Camera di commercio di competenza

L'iscrizione al Registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, è effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato




Ambito di applicazione

Ambito di applicazione

Soggetti obbligati definiti in base all'attività

Apparecchiature coinvolte

Processo decisionale



Soggetti obbligati

I **soggetti obbligati** all'iscrizione al Registro nazionale sono i **produttori** intesi come:

persona fisica o
giuridica che è
stabilita nel
territorio
nazionale

- 1) fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; (*Produttore=Fabbricante*)
- 2) rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; (*Produttore=Rivenditore*)
- 3) immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea; (*Produttore=Importatore*)

- 4) persona fisica o giuridica che è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici



Produttori esteri

- **produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea può nominare un «Rappresentante autorizzato»**, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore.
- **Il produttore avente sede legale in uno Stato extra-europeo che vuole immettere in commercio AEE sul territorio italiano non può nominare un rappresentante autorizzato!** Gli obblighi di immissione sul mercato ricadono infatti sull'importatore nazionale.



Esportazione

- Anche il produttore che produce AEE destinate esclusivamente all'esportazione dovrà iscriversi al Registro ma non dovrà adempiere agli obblighi di finanziamento.
- In ogni caso il produttore che vende AEE in un altro Stato membro dell'Unione europea, dovrà nominare un **rappresentante autorizzato presso quello Stato**, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita



Apparecchiature coinvolte

La **tipologia di apparecchiatura** che l'impresa immette sul mercato viene identificata sulla base della classificazione di cui all'allegato IV del D.lgs. 49/2014, opportunamente integrata dal Comitato.

Categorie di AEE per tipologia e dimensione:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una **dimensione esterna superiore a 50 cm**)
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con **nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm**)
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con **nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm**)

Lo stesso prodotto anche se non rientra in nessuna delle categorie "tipologiche" (da 1 a 3), certamente potrà essere inserito in una delle altre categorie (da 4 a 6), che tengono conto solo di parametri dimensionali

Le variazioni della **tipologia di apparecchiatura** che l'impresa immette sul mercato devono essere comunicate al Registro **PRIMA** della loro immissione sul mercato



Esclusioni

- le apparecchiature destinate a fini specificamente **militari**, ad essere inviate nello **spazio**, concepite a fini di **ricerca e sviluppo** e i **dispositivi medici** ed i **dispositivi medico-diagnostici in vitro**;
- le apparecchiature progettate e installate specificamente come **parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa** o che non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
- le **lampade a incandescenza**;
- gli **utensili industriali fissi di grandi dimensioni**;
- le **installazioni fisse di grandi dimensioni**, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;
- i **mezzi di trasporto di persone o di merci**, esclusi i **veicoli elettrici a due ruote non omologati**;
- le **macchine mobili non stradali** destinate ad esclusivo uso professionale.



Accesso e Iscrizione



L'accesso avviene esclusivamente con **dispositivi di autenticazione forte (CNS, SPID o CIE)** intestati al rappresentante dell'impresa o ad un procuratore, che viene identificato mediante interoperabilità con il registro delle imprese verificando se la persona fisica detiene il titolo per rappresentare l'impresa indicata.

La persona che ha portato a termine la prima fase dell'accreditamento può comunicare al sistema la volontà di delegare l'operatività nel portale ad altre persone, individuandole mediante i rispettivi codici fiscali.

Le persone così delegate, quando accederanno con la propria identità digitale, troveranno già configurato l'ambito in cui sono state abilitate ad operare.

I **dati anagrafici** del produttore vengono recuperati direttamente dal Registro delle Imprese.



Funzionalità del Registro Nazionale

Tipologie di pratiche

Iscrizione: per effettuare la prima iscrizione al Registro AEE

Variazione: per variare i dati comunicati al momento dell'iscrizione (per esempio per aggiungere o modificare le apparecchiature, o modificare il sistema collettivo di finanziamento)

Aggiornamento anagrafico: per modificare i dati anagrafici

Comunicazione Annuale: per presentare il MUD - Comunicazione AEE indicando le quantità di AEE (per le quali il produttore è iscritto) immesse sul mercato nell'anno solare precedente.

Consultazione

Archivio pratiche: per consultare le pratiche trasmesse

Visure: per ottenere una visura che riassume lo stato dell'impresa

Quote e tariffe: per consultare le quote di mercato e le tariffe che l'impresa deve (dovrebbe!) annualmente versare al MASE (dal 2018 le quote di mercato non vengono elaborate e le tariffe non vengono richieste)



Iscrizione al Registro Nazionale

«**Sezione *Apparecchiatura***» nella quale andrà indicata l'*apparecchiatura*, se è destinata ad un *utilizzo domestico* oppure ad utilizzatori esclusivamente di *tipo professionale* e la *tecnica di vendita* utilizzata (es. se il produttore immette sul mercato apparecchiature mediante tecniche di vendita a distanza)

N.B.

- nel caso di apparecchiature che possono essere utilizzate sia da utenti domestici sia da utenti professionali dovrà essere indicato il tipo domestico;
- se il produttore non immette sul mercato apparecchiature con vendita a distanza, dovrà indicare la voce "altre tecniche di vendita".

«**Sezione *Sistema di finanziamento***» nella quale il soggetto obbligato all'iscrizione dovrà comunicare le modalità con le quali intende adempiere agli obblighi di gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE. Il produttore dovrà scegliere tra *sistema collettivo* o *individuale* e, in caso di sistema collettivo, dovrà indicare anche il nome del sistema collettivo di riferimento.

«**Sezione *Marchio***» in cui dovranno essere inseriti i *Marchi* relativi ai prodotti che il produttore stesso ha registrato a livello nazionale, europeo o internazionale, fornendo il *numero di registrazione e il tipo di registrazione*.



Sistemi individuali

I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in **forma individuale** chiedono il riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presentando apposita *istanza corredata da un progetto descrittivo contenente il Piano di raccolta*.

Il sistema:

- a) è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- b) è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'Allegato V;
- c) opera attraverso modalità di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei RAEE.

Il riconoscimento da parte del Ministero è requisito essenziale per l'iscrizione al Registro nazionale

Nel Registro risultano circa 300 produttori che hanno dichiarato di adempiere ai propri obblighi in forma individuale ai sensi del d.lgs. 151/2005 che non si sono mai adeguati alla normativa vigente: questi produttori sono di fatto inadempienti rispetto agli obblighi di legge in quanto non contribuiscono finanziariamente alla raccolta e alla gestione dei rifiuti.



Sistemi collettivi

Tramite i Sistemi Collettivi, i produttori si fanno carico del finanziamento e della gestione dell'intero sistema di riciclo dei rifiuti, fino alla loro trasformazione in materie prime seconde.

I Sistemi Collettivi si occupano, per conto del produttore, di gestire il trasporto, il trattamento e il recupero dei rifiuti, nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente.

L'adesione del produttore ad un Sistema Collettivo avviene **PRIMA** di iscriversi al Registro nazionale senza che il Registro ne sia coinvolto.

Nel Registro risultano alcuni produttori che hanno dichiarato di adempiere ai propri obblighi aderendo ad un sistema collettivo successivamente cessato e che non hanno mai sanato la propria situazione: questi produttori sono di fatto inadempienti rispetto agli obblighi di legge in quanto non contribuiscono finanziariamente alla raccolta e alla gestione dei rifiuti.



Eco-contributo

L'art. 8, comma 3 del D.lgs. 49/2014 dispone che i produttori di AEE determinino annualmente e comunichino al Ministero l'ammontare del **contributo necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento** imposti dalla normativa, **in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti.**

Quindi il produttore applica l'eco-contributo RAEE in fattura al distributore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto. Il distributore lo addebiterà al rivenditore che lo applicherà a sua volta all'utilizzatore finale. Quindi l'eco-contributo RAEE corre lungo tutta la filiera fino al consumatore finale.

Ad ogni tipologia di apparecchiatura i Sistemi collettivi di recupero, indipendentemente l'uno dall'altro, assegnano un valore al contributo sulla base dei costi che pensano di sostenere al momento dello smaltimento di quella tipologia di apparecchiatura. Poiché' ogni Sistema può decidere autonomamente, sulla stessa tipologia, due Produttori appartenenti a Sistemi diversi, potrebbero applicare eco-contributi diversi.

Praticamente l'acquisto del nuovo prodotto finanzia lo smaltimento del vecchio.



Tariffe del sistema di gestione delle AEE

Le **tariffe** sono versate annualmente dai produttori, ai sensi del D.M. 17/6/2016 per gli oneri relativi alle attività di monitoraggio, gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale in base alle rispettive quote di mercato.

Le tariffe dovute si articolano in una quota fissa, pari a 10,00 €, ed una quota variabile determinata in base alle quote di mercato di ciascun produttore.

Le **quote di mercato** vengono calcolate sulla base dei dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e comunicate al Ministero tramite il Registro Nazionale.

La metodologia di calcolo delle quote di mercato è stabilita dal Comitato di Vigilanza e Controllo.



Sanzioni relative al Registro nazionale

- ❖ Il produttore che, **senza avere provveduto all'iscrizione** presso la Camera di Commercio **immette sul mercato AEE** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
- ❖ Il produttore che **non effettua l'iscrizione al Registro nazionale prima che inizi ad operare nel territorio nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni previste**, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
- ❖ La violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei sistemi individuali e collettivi per due anni, anche non consecutivi, in un triennio comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale. Le persone fisiche e giuridiche cancellate per la violazione dell'obbligo di comunicazione non possono essere iscritte al Registro nazionale per i due anni successivi.

Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 49/2014, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*province*)



Grazie per
l'attenzione



UNIONCAMERE



CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA